

RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

Art. 17 comma 14 della L.R. n. 56/77 e s. m. e i.

D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971

Oggetto: Richiesta di ANNULLAMENTO, previa SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21.04.2022: "Approvazione definitiva della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e s. m. e i.. Individuazione nuovo polo logistico. DGC n.109 del 28.03.2022".

PREMESSO che

- con Deliberazione n. 111 del 03.11.2021 il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto preliminare di Variante Parziale al PRGC e l'inerente Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- detta Deliberazione è stata inviata alla Provincia che, ai sensi dell' art. 17, comma 7 della LR 56/77, deve pronunciarsi in merito alle condizioni di classificazione della variante, al rispetto dei parametri previsti, e alla compatibilità della variante con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- la Provincia ha espresso proprio parere di non conformità al PTCP con il Decreto del Presidente n. 11 del 28.01.2022 (Allegato 2);
- con la Deliberazione n. 38 del 21.04.2022 (*Allegato 1*), si è approvata in via definitiva la variante in oggetto, stabilendo al punto 3) del dispositivo la specifica approvazione del documento denominato "*Recepimento indicazioni della Provincia di Alessandria*" (*Allegato 3*), inerente al presunto accoglimento dei disposti del citato Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 28.01.2022.

PRESO ATTO

- **di quanto disposto dal Presidente della Provincia ai punti "1." e "3." del Decreto:**
 1. **di dichiarare che**, come richiesto dal comma 7 dell'art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i. **la variante:** "*Variante parziale al Piano Regolatore Comunale ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. Individuazione nuovo polo logistico. Adozione progetto preliminare. DGC n. 220 del 30.09.2021.*" del Comune di ALESSANDRIA – adottata dal Consiglio Comunale in data 03.11.2021 con Deliberazione n. 111, **rispetta i criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo lettere da c a f;**
Da cui si deduce che detto provvedimento di Variante al PRGC **non rispetta le altre condizioni: a, b, g, h, ivi stabilite**, come in seguito specificatamente rilevato a pag. 3 del presente Ricorso;

3. di esprimere ai sensi del comma 7 dell'art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i., per le motivazioni espresse in istruttoria allegata quale parte integrante e sostanziale **parere di non compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale**.
- di quanto indicato al punto “3)” del disposto deliberativo della DCC n. 38 del 21.04.2022 in oggetto:
- 3) DI APPROVARE il documento denominato “Recepimento indicazioni della Provincia di Alessandria”** (posto agli atti), inerente alle controdeduzioni al Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 28.01.2022, di cui al precedente punto.
- di quanto posto in approvazione dal Consiglio Comunale in recepimento dei contenuti del capitolo 5. delle conclusioni del documento “**Recepimento indicazioni della Provincia di Alessandria**”:

5. CONCLUSIONI

In termini operativi, per quanto attiene alla valutazione del Decreto provinciale, deve dunque concludersi che:

1) **lo stesso**, per le ragioni normative ampiamente illustrate, **è tardivo**, perché avrebbe dovuto essere emesso entro il 16 Dicembre 2021 o in ultima analisi comunque entro il 15 gennaio 2022 e reca invece la data del 28 gennaio 2021 e pertanto, in virtù del comma 6 dell'art.27 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il parere della Provincia deve intendersi positivo

2) ai sensi del comma 8bis dell'articolo 2 della legge 241/1990 lo stesso Decreto Provinciale è **inefficace**: dunque, a prescindere dal merito dei rilievi eccepiti, non è utilizzabile per motivare legittimamente la eventuale decisione di procedere con variante strutturale

3) a dimostrazione dell'inesistenza delle condizioni di violazione dei criteri: di merito rispetto alle condizioni di classificazione della Variante in oggetto come Parziale e di compatibilità della stessa Variante con il PTCP, dunque di qualsivoglia possibilità di annullamento, lo stesso decreto è comunque **infondato nel merito** delle contestazioni formalizzate nel suo dispositivo per i motivi ampiamente sopra esplicitati che configurano dunque certamente una **adeguata controdeduzione, idonea a legittimare l'approvazione della variante adottata**.

RILEVATO

- che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) stabilisce i criteri, gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, sovraordinate e cogenti rispetto ai Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC), secondo i disposti della Legge Regionale n. 56/77 e s. m. e i., di cui ai successivi punti di sintesi:
1. In ambito di processo di pianificazione del territorio - art 4 -

comma 4. *Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica costituiscono a loro volta quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali.*

2. Nelle finalità e negli obiettivi degli strumenti di pianificazione territoriale - art 5 -

comma 3. *I PTCP, in conformità alle indicazioni contenute nel PTR e nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, e in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione regionale a valenza territoriale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.*

comma 6. lettera d). *Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica definiscono:*

d) i criteri, gli indirizzi, le direttive e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati.

3. In attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica - art 8 bis -

comma 2. *I PTCP e il PTGM si attuano mediante l'adeguamento dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.*

4. Nei contenuti del Piano Regolatore Generale - art 12 -

Il piano regolatore generale e le sue varianti, per le parti interessate, si adeguano e attuano le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica, che verifica e sviluppa, con riferimento alla organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale.

- che le lettere da “a” a “g” del comma 5 dell’art. 17, della Legge Regionale n. 56/77 e s. m. e i., in attinenza ai rilievi suindicati, stabiliscono obbligatoriamente il loro soddisfacimento ai fini della classificazione a “variante parziale” del provvedimento;
- **che il punto “1” del citato disposto del Presidente della Provincia**, dichiarando il rispetto dei “criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo lettere da c a f” e il conseguente mancato soddisfacimento delle condizioni stabilite dalle sottostanti lettere dal medesimo comma 5, **mette in luce la mancata coerenza procedurale relativa ai contenuti della “variante parziale” in oggetto** in quanto:
 - a) *non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;*

- b) *non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*
- g) *non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
- h) *non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.*

PRESO ATTO

che **la classificazione del provvedimento di Variante parziale in oggetto**, rilevato il decretato mancato soddisfacimento, di cui al precedente ultimo punto, **non sia coerente con i suoi contenuti**, e quindi riconducibile ad altra procedura e relativa classificazione prevista dall'art 17 e 17bis della LR n. 56/77 e s. m. e i.

RILEVATO altresì

- che il comma 7 dell'art. 17, della Legge Regionale n. 56/77 e s. m. e i., in attinenza ai rilievi suindicati, stabilisce obbligatoriamente, nel caso in cui: *“la provincia ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP”*:
 1. che: *“la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana”*.
 2. e in alternativa: *“oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana”*.
- che nel linguaggio giuridico, per “recepire” si intende: *“accogliere e includere nel proprio ordinamento atti compiuti da altri o norme poste in essere da altri”*, rimandando inequivocabilmente nel caso di specie, ad una precisa “azione” di accoglimento nel procedimento in itinere, di un atto altrui ai fini della sua efficacia;
- che nel caso di specie, causa la decretata *“non compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale”*, **l'approvazione definitiva della variante non può prescindere dall'acquisizione vincolante del parere provinciale favorevole.**

PRESO ATTO che

- **il documento “Recepimento indicazioni della Provincia di Alessandria”, aldilà della mera enunciazione nel titolo del termine “Recepimento”, costituisce controdeduzione in netto contrasto e difformità al parere provinciale;**

- in ambito procedurale, **dette controdeduzioni non sono state poste ad una nuova valutazione provinciale ai fini dell'ottenimento del "definitivo parere favorevole"** previsto dalla succitato comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77;
- **nonostante la mancata trasmissione delle predette controdeduzioni**, di cui al punto precedente, a seguito della loro obbligatoria pubblicazione in tema di trasparenza sul sito WEB del Comune di Alessandria, **la Provincia presa visione delle stesse, con Nota n.19832 del 21.04.2022 (Allegato 4)**, avente ad oggetto: "*D.G.C. n.109 del 28/03/2022 "Approvazione definitiva della variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della Legge Regionale n.56 del 5.12.1977 e s.m.i.. Individuazione nuovo polo logistico". Documento denominato "Recepimento indicazioni della Provincia di Alessandria". RILIEVI*", trasmessa al Sindaco, all'Assessore all'Urbanistica, al Segretario Generale e al RUP, alla luce dei contenuti controdeduttivi del citato documento, **ha riconfermato:**
 - **l'errata ricostruzione** interpretativa delle norme da parte del Comune di Alessandria e il corretto operato procedimentale provinciale nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge;
 - **il Parere negativo** decretato dal Presidente della Provincia di Alessandria, che in osservanza delle legge impedisce l'approvazione dell'Organo comunale della variante del Piano Regolatore Generale sottordinato.
- la prerogativa provinciale in ambito di dichiarazione di compatibilità al proprio strumento di coordinamento territoriale è determinante ai fini approvativi deliberativi e di legittimità del provvedimento di variante in oggetto, che obbligatoriamente deve "*adeguarsi e attuare le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica*".
- che in riferimento alla "*tardività*" della trasmissione del Decreto Provinciale e della conseguente presunta "*positività del parere*", derivante dall'istituto del "*silenzio-assenso*" per mancato rispetto dei termini, di cui al punto 1) delle conclusioni del citato "Documento di recepimento", la Provincia di Alessandria con nota n. 19770 del 22.04.2022 (*Allegato 5*) ad oggetto: "*Comune di Alessandria - D.G.C. n.109 del 28/03/2022 "Approvazione definitiva della variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della Legge Regionale n.56 del 5.12.1977 e s.m.i.. Individuazione nuovo polo logistico". Documento denominato "Recepimento indicazioni della Provincia di Alessandria". Richiesta corretta interpretazione della tempistica per l'esame delle varianti parziali*", trasmessa alla Presidenza della Giunta Regionale, e a tutte le Province piemontesi, ha richiesto all'Amministrazione Regionale un tempestivo riscontro sulla correttezza della ricostruzione interpretativa fornita dal Comune, onde poter conformare l'operato degli Uffici nel pieno rispetto della legge.

CONSIDERATE

le "criticità" sopra evidenziate, e pur riconoscendo che le scelte pianificatorie locali afferiscono al merito amministrativo, quindi tipicamente alla discrezionalità comunale, ciò non toglie che tale potere discrezionale non sia assoluto ed arbitrario, ma debba essere esercitato nell'ambito delle norme di disciplina ambientale e delle regole fondamentali della

pianificazione, nel rispetto dei limiti di legge e dei principi generali dell'azione amministrativa;

SI CHIEDE

- 1) LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE dell'atto di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38, del 21.04.2022: "Approvazione definitiva della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e s. m. e i.. Individuazione nuovo polo logistico. DGC n.109 del 28.03.2022", ex art. 3 del D.P.R. n. 1199/1971.
- 2) L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA' dell'atto di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38, del 21.04.2022: "Approvazione definitiva della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e s. m. e i.. Individuazione nuovo polo logistico. DGC n.109 del 28.03.2022", per la NON COERENZA DEL PROCEDIMENTO CON I SUOI CONTENUTI, ex art. 17 comma 14 della L.R. n. 56/77.



Per i seguenti motivi:

- MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CLASSIFICAZIONE stabilite dalle lettere a), b), g), h), del comma 5, dell'art. 17 della L.R n. 56/77 e s.m.e i., in riferimento al punto "1." del disposto del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 28 gennaio 2022.
- NON COMPATIBILITA' CON IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE sovraordinato, in violazione del comma 7, dell'art. 17 della L.R n. 56/77 e s.m.e i., in riferimento al punto "3." del disposto del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 28 gennaio 2022.

ALLEGATI:

1. Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 21.04.2022
2. Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 28.01.2022 e allegata Istruttoria
3. Recepimento indicazioni della Provincia di Alessandria
4. Nota della Provincia n. 19832 del 21.04.2022
5. Nota della Provincia n. 19770 del 22.04.2022

Alessandria, 4 maggio 2022

I CONSIGLIERI COMUNALI	
COGNOME E NOME	FIRMA
SERRA MICHELANGELO	
MAZZONI ENRICO	

ABONANTE GIORGIO	Giorgio Mouambe
ANNARATONE SIMONE	Simone Annarattone
BARRERA MARIA ENRICA	Maria Enrica Barrera
BERTA PAOLO	Paolo Berta
GENTILUOMO FRANCESCO	Francesco Gentiluomo
MALAGRINO DIEGO	Diego Malagrino
ONETO VITTORIA	Vittoria Oneto
ROSSA MARIA RITA	Maria Rita Rossa